



PROVINCIA DI BRINDISI

Servizio Ambiente ed Ecologia
Il Dirigente giusto D.P. 66/2016

C.F.: 80001390741, Part. IVA: 00184540748
72100 - Piazza S. Teresa, 2 - Brindisi; 0831 565111 fax 0831 565485
www.provincia.brindisi.it provincia@pec.provincia.brindisi.it

N. 8857 di prot.
(da citare nel riscontro)

17 MAR. 2017

Brindisi, _____

Formica Ambiente s.r.l.
formicambiente@epec.it

ARPA Puglia
Dipartimento Provinciale di Brindisi
dap.br.arpapuglia@pec.rupar.puglia.it

Comune di Brindisi
ufficioprotocollo@pec.comune.brindisi.it

Regione Puglia
Sezione Autorizzazioni Ambientali
servizio.ecologia@pec.rupar.puglia.it

Sezione Ciclo Rifiuti e Bonifiche
serv.rifutiebonifica@pec.rupar.puglia.it

ARPA Puglia
Direzione Scientifica Bari
dir.scientifica.arpapuglia@pec.rupar.puglia.it

OGGETTO: Discarica Formica Ambiente s.r.l. – *Verifica di conformità della morfologia della discarica – Diffida ai sensi dell’art. 29-decies D.Lgs. n. 152/06 e s.m.i.*

Premesso che:

- con nota prot. 47091 del 25/09/2015, a seguito dell’acquisizione della relazione contenente gli esiti della verifica ispettiva condotta a partire dal 17/12/2014 dal DAP di Brindisi di ARPA Puglia, l’Ufficio scrivente ha diffidato il gestore della discarica Formica Ambiente, ai sensi dell’art. 29-decies del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., tra le altre cose, ad *“avviare urgentemente, e comunque prima di allestire la copertura definitiva dei lotti dove non avviene più l’abbancamento dei rifiuti, la procedura di verifica della conformità della morfologia della discarica di concerto con l’ARPA, come prescritto al n. 14 del paragrafo 5.5 dell’allegato A alla DD AIA 348/2008”*;
- tale diffida, impugnata dinanzi al TAR Puglia sezione di Lecce con ricorso notificato il 21/10/2015, è stata sospesa con ordinanza del TAR n. 591/2015 del 18/11/2015, in attesa dell’udienza di merito;
- con successiva nota prot. 171/15 del 15 dicembre 2015 il Gestore ha comunicato che *“l’intervento di copertura superficiale finale (capping) del lotto A (vasche AV1, AV2 ed AV3), con una superficie complessiva di circa 3 ha, è in via di completamento”*;
- pertanto, con nota prot. 63077 del 30/12/2015, è stata adottata nuova diffida, ai sensi del comma 9 dell’art. 29-decies del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. affinché la società Formica Ambiente avviasse urgentemente, di concerto con l’ARPA Puglia, la procedura di verifica della conformità della discarica;
- il Gestore ha dato riscontro con propria nota prot. 03/16, acquisita al prot. 747 dell’11/01/2016, sostenendo di aver sempre comunicato ad ARPA le attività riguardanti la copertura della discarica al fine di consentire l’intervento di verifica e di aver realizzato il capping in ottemperanza all’ordinanza della Provincia di Brindisi;
- a tale nota ARPA Puglia ha dato riscontro con propria prot. 1954 del 13/01/2016 nella quale si precisa che procederà ad effettuare le verifiche di competenza mediante sopralluogo, dando seguito alla diffida prot. 63077 del 30/12/2015 della Provincia di Brindisi;

- in data 15/01/2016 ARPA Puglia ha svolto un sopralluogo presso la discarica Formica Ambiente s.r.l. per dare inizio alle operazioni di verifica di conformità della morfologia della discarica, nel corso del quale sono stati richiesti alcuni documenti tecnici e una perizia giurata, a cura di un tecnico topografo indicato dalla Provincia di Brindisi al fine di eseguire i rilievi planovolumetrici per valutare la conformità della morfologia del corpo della discarica relativamente al lotto A, assegnando al Gestore 5 giorni lavorativi;
- nel medesimo verbale (nr. 2/2016) sono riportate le dichiarazioni con cui il Responsabile dell'Impianto Formica Ambiente contesta tale richiesta, in quanto la società è già in possesso di rilievo effettuato da tecnico di fiducia, disposto a formulare il proprio lavoro sotto forma di perizia giurata, e dichiara che i lavori del capping del lotto A sono stati avviati in ottemperanza all'ordinanza della Provincia, poi sospesa dal TAR, la quale non richiedeva la verifica della conformità morfologica della discarica;
- in data 11/02/2016 è stata acquisita al prot. 6054 dell'Ente la nota prot. 8572 del 10/02/2016 con la quale ARPA Puglia – DAP Brindisi sollecita il Gestore ad ottemperare alla richiesta di perizia giurata a cura di tecnico topografo con modalità operative da concordare con la Provincia;
- sempre in data 11/02/2016 è stata acquisita la nota 59/16 del 10/02/2016 con cui la società Formica riscontrava la nota prot. 8572 del 10/02/2016 dell'ARPA per chiedere le modalità con cui ottemperare alla richiesta della perizia giurata a cura di tecnico topografo;
- con successiva nota prot. 63/16 acquisita al prot. 6538 del 16/02/2016 dell'Ente, il Gestore ha poi trasmesso la perizia asseverata del proprio tecnico incaricato relativa al rilievo plano-altimetrico generale dell'area d'impianto comunicando di restare a disposizione per concordare le conseguenti modalità operative;
- a seguito di interlocuzione con il DAP Brindisi di ARPA Puglia, con nota prot. 17113 del 22/04/2016 l'Ufficio scrivente ha trasmesso al Gestore, per la relativa accettazione, preventivo di spesa relativo all'esecuzione dei rilievi necessari a verificare la morfologia della discarica, formulato da società individuata congiuntamente con l'ARPA Puglia – DAP Brindisi;
- a seguito di sollecito da parte dell'Ufficio scrivente, avvenuto con nota prot. 27722 del 30/06/2016, il Gestore ha riscontrato (nota prot. 166/16 del 06/07/2016) comunicando la propria disponibilità al pagamento delle spese, previa richiesta di proposta economicamente più sostenibile, in quanto riteneva l'importo preventivato sensibilmente fuori mercato;
- su richiesta della Provincia di verificare la congruità dell'importo richiesto (prot. 38214 del 27/09/2016) e la possibilità di formulare un preventivo più contenuto, sempre rivolgendosi a tecnico di propria stretta fiducia, ovvero a ente pubblico, l'ARPA Puglia – DAP di Brindisi ha riscontrato (prot. 58292 del 04/10/2016) comunicando che non può ottemperare a tale richiesta in quanto non ricade tra i compiti di questa Agenzia. Come già effettuato in precedenza, può solo concordare le caratteristiche tecniche della perizia richiesta;
- in sede di tavoli tecnici del 18/10/2016 e del 03/11/2016, convocati a seguito della richiesta di audizione/partecipazione al procedimento di diffida (di cui al prot. 38214 del 27/09/2016) formulata da parte della società Formica, è stato preso atto della disponibilità del Gestore, al fine di adempiere a quanto richiesto dall'Autorità competente, a far eseguire nuovo rilievo secondo le indicazioni impartite congiuntamente da ARPA e Provincia di Brindisi in sede di audizioni;
- tuttavia, con nota prot. 233/16 dell'11/11/2016 di riscontro alla citata diffida prot. 38214 del 27/09/2016, la società ha proposto una terna di nomi di tecnici, cui affidare la redazione della perizia giurata di verifica di conformità delle quote finali della discarica, che non rispondevano a quanto stabilito congiuntamente in sede di tavoli tecnici;
- pertanto, al fine di pervenire con sollecitudine alla definizione della questione, che costituisce attività propedeutica alla chiusura del lotto A della discarica, l'ufficio scrivente ha stabilito univocamente con propria nota prot. 47982 del 30/11/2016 le modalità di redazione della citata perizia giurata e i requisiti di professionalità e imparzialità del tecnico incaricato;
- con nota prot. 242/16 del 02/12/2017 il Gestore ha precisato di ritenere che "l'attività di cui si discute è di competenza esclusiva degli Enti pubblici preposti al controllo e monitoraggio dell'AIA, i quali dovrebbero sopportare i relativi costi. E' pertanto del tutto ingiustificato l'atteggiamento di Codesto Ente che non solo demanda al gestore l'espletamento dell'attività, con i relativi costi, ma pretende addirittura di imporre prescrizioni per l'individuazione delle professionalità idonee allo svolgimento dell'incarico. Ciò nonostante, senza aderire in alcun modo alla illegittima richiesta della Provincia, per mero spirito di collaborazione e dimostrando ancora una volta che l'interesse che ispira l'attività della scrivente Società è quello di perseguire la massima tutela delle matrici ambientali, si comunica che la scrivente Società procederà alla rinnovazione dello studio richiesto, ancora una volta a proprie spese, secondo le indicazioni fornite da Codesto Ente.";

- nella nota prot. 51409 del 27/12/2016 l'Ufficio scrivente ha riscontrato precisando che l'art. 29-decies del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., al comma 3, prevede che *"l'autorità competente, avvalendosi delle agenzie regionali e provinciali per la protezione dell'ambiente, accertano, secondo quanto previsto e programmato nell'autorizzazione ai sensi dell'articolo 29-sexies, comma 6 e con oneri a carico del gestore: a) il rispetto delle condizioni dell'autorizzazione integrata ambientale"* e che pertanto il costo delle attività derivanti dalla verifica dell'ottemperanza alla prescrizione n. 14 del paragrafo 5.5 dell'allegato A alla DD AIA 348/2008 sono correttamente a carico del Gestore;
- nella medesima nota prot. 51409 del 27/12/2016 si ribadiva pertanto la necessità che il Gestore ottemperasse a quanto prescritto nella nota prot. 47982 del 30/11/2016, con le modalità e nei termini già assegnati;
- con successiva nota prot. 20/17 del 25/01/2017 la società Formica Ambiente ha chiesto una proroga di 30 giorni per la consegna della documentazione;
- a tale nota l'Ufficio scrivente ha riscontrato con propria nota prot. 4860 del 10/02/2017, nella quale veniva concessa una proroga di 15 giorni per la trasmissione della documentazione.

In relazione a quanto sopra, **considerato che:**

- i termini assegnati risultano abbondantemente decorsi, anche tenuto conto della proroga concessa, senza che la società Formica Ambiente abbia adempiuto a quanto prescritto nella nota prot. 47982 del 30/11/2016;
- tale circostanza costituisce inottemperanza alla prescrizione AIA n. 14 del paragrafo 5.5 dell'allegato A alla DD AIA 348/2008 nonché alle previsioni dell'art. 12 comma 2 del D.Lgs. 36/2003 e s.m.i.;
- l'adempimento a quanto richiesto nella citata nota prot. 47982 del 30/11/2016 costituiva condizione necessaria per considerare definitivamente concluso il procedimento di diffida avviato ai sensi e per gli effetti dell'art. 7 della L. 241/90 e s.m.i. con nota prot. 38214 del 29/09/2016, come chiaramente esplicitato nella nota prot. 51409 del 27/12/2016 recante *"Preso d'atto del riscontro alla diffida prot. 38214 del 29/09/2016"*

Richiamato l'art. 29-decies del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., che al comma 9 prevede: *"In caso di inosservanza delle prescrizioni autorizzatorie o di esercizio in assenza di autorizzazione, ferma restando l'applicazione delle sanzioni e delle misure di sicurezza di cui all'articolo 29-quattordicesimo, l'autorità competente procede secondo la gravità delle infrazioni:*

- a) alla diffida, assegnando un termine entro il quale devono essere eliminate le inosservanze, nonché un termine entro cui, fermi restando gli obblighi del gestore in materia di autonoma adozione di misure di salvaguardia, devono essere applicate tutte le appropriate misure provvisorie o complementari che l'autorità competente ritenga necessarie per ripristinare o garantire provvisoriamente la conformità;*
- b) alla diffida e contestuale sospensione dell'attività per un tempo determinato, ove si manifestino situazioni, o nel caso in cui le violazioni siano comunque reiterate più di due volte all'anno;*
- c) alla revoca dell'autorizzazione e alla chiusura dell'installazione, in caso di mancato adeguamento alle prescrizioni imposte con la diffida e in caso di reiterate violazioni che determinino situazioni di pericolo o di danno per l'ambiente;*
- d) alla chiusura dell'installazione, nel caso in cui l'infrazione abbia determinato esercizio in assenza di autorizzazione;*

la Provincia di Brindisi, in persona del Responsabile del Procedimento Segretario Generale avv. Fabio Marra, ai sensi del Decreto del Presidente della Provincia n. 66 del 05.05.2016

DIFFIDA



ai sensi del comma 9 dell'art. 29-decies del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. il gestore, Società Formica Ambiente srl, in qualità del suo legale rappresentante Ing. Paolo Stella, entro e non oltre il termine di **15 giorni dalla ricezione della presente**, ad ottemperare a quanto prescritto al n. 14 del paragrafo 5.5 dell'allegato A alla DD AIA 348/2008, con le modalità già stabilite dall'Ufficio scrivente con propria nota prot. 47982 del 30/11/2016.


Ai sensi e per gli effetti dell'art. 7 della L. 241/90 e s.m.i., la presente ha altresì valore di **comunicazione di avvio del procedimento finalizzato all'adozione di un eventuale provvedimento di sospensione**, come prescritto

ai sensi dell'art. 29-decies comma 9 lett. b) e c) del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., in relazione al rispetto delle condizioni dell'Autorizzazione Integrata Ambientale D.D. 348 del 05/06/2010 e successivo rinnovo D.D. n. 4 del 23/06/2014.

In riferimento alle disposizioni di cui alla Legge n. 241/1990 e s.m.i. si comunica che:

- 1) gli atti inerenti il procedimento di che trattasi possono essere visionati presso il Servizio Ambiente ed Ecologia di questa Provincia;
- 2) il responsabile del procedimento ex L. 241/90 e s.m.i. è l'Ing. Giovanna Annese, tel. 0831/565484, che rimarrà disponibile per ogni chiarimento relativo al presente atto nei giorni lunedì e giovedì dalle 10:00 alle 12:00 e martedì dalle 16:00 alle 18:00.

La Responsabile istruttrice
Ing. Giovanna ANNESE



IL SEGRETARIO GENERALE
Avv. Fabio MARRA

